

Del.Cons.Pres.giust.trib.

1-4-2003

Approvazione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 2003, n. 88.

Epigrafe

Premessa

Capo I - Costituzione del Consiglio

- 1. Insediamento del Consiglio.*
- 2. Verifica delle elezioni del Consiglio.*
- 3. Elezione del Presidente.*
- 4. Presidente.*
- 5. Sostituzione del Presidente e dei vicepresidenti.*
- 6. Posizione dei componenti del Consiglio.*

Capo II - Organizzazione e attività istruttoria

- 7. Comitato di presidenza.*
- 7-bis. Comitato per le pari opportunità in magistratura tributaria.*
- 8. Commissioni.*
- 9. Assegnazione delle pratiche alle Commissioni.*
- 10. Registro delle commissioni.*
- 11. Ordine del giorno delle commissioni.*
- 12. Sedute delle commissioni.*
- 13. Ordine dell'esame delle pratiche.*
- 14. Verbale delle sedute.*
- 15. Partecipazione alle sedute delle commissioni.*

16. *Attività istruttoria.*

17. *Esame degli atti.*

18. *Formulazione delle proposte.*

Capo III - Sedute e deliberazioni del Consiglio

19. *Deliberazioni del Consiglio.*

20. *Formazione dell'ordine del giorno.*

21. *Convocazione successiva.*

22. *Sedute del Consiglio.*

23. *Ordine delle deliberazioni.*

24. *Relazione e discussione.*

25. *Votazioni.*

26. *Ordine delle votazioni.*

27. *Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare.*

28. *Verbale delle riunioni del Consiglio.*

29. *Pubblicità delle sedute del Consiglio.*

30. *Rilascio di copia degli atti.*

31. *Obbligo del segreto.*

32. *Risoluzioni del Consiglio.*

33. *Ufficio di segreteria.*

34. *Notiziario del Consiglio.*

35. *Disposizioni finali.*

Del.Cons.Pres.giust.trib. 1 aprile 2003 ⁽¹⁾.

Approvazione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 2003, n. 88.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30, lettere *n*) e *o*), della [legge 30 dicembre 1991, n. 413](#);

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b*), del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545](#);

Nella seduta del 1° aprile 2003;

Ha deliberato

di approvare il seguente:

REGOLAMENTO INTERNO

Definizioni:

Ai fini del presente regolamento:

a) per «Consiglio» deve intendersi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

b) per «Presidente» deve intendersi il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per «Vicepresidente», quando non è altrimenti specificato, deve intendersi il Vicepresidente che sostituisce il Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento;

d) per «Ufficio di segreteria» deve intendersi l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Capo I - Costituzione del Consiglio

1. *Insediamiento del Consiglio.*

1. Il Presidente del Consiglio in carica convoca per l'insediamento il Consiglio nella nuova composizione, entro quindici giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio medesimo.

La seduta ha luogo non oltre venti giorni dalla data del detto decreto.

2. Il componente più anziano d'età, fra tutti i componenti, presiede la seduta di insediamento.

2. *Verifica delle elezioni del Consiglio.*

1. Nella seduta di insediamento, o, se necessario, in quella immediatamente successiva, convocata dal componente indicato nel comma secondo dell'art. 1, quest'ultimo riferisce sulla verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri proclamati eletti, nonché sugli eventuali reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali.

2. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, decide sulle proposte del relatore.

3. Qualora, dopo la verifica effettuata a norma dei precedenti commi, si debba provvedere alla sostituzione di consiglieri venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla verifica stessa su relazione del Presidente.

3. *Elezione del Presidente.*

1. Subito dopo aver compiuto la verifica, prevista dall'art. 2, il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e, in votazioni separate, dei due vicepresidenti.

2. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. È proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione e, se necessario, a terza votazione, nella quale è eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti nella

terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due componenti, che hanno riportato il maggior numero di voti, o in caso di parità, tra i due più anziani ed è eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, e, in caso di parità anche in questa votazione, il più anziano di età.

4. *Presidente.*

1. Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal presente regolamento.

5. *Sostituzione del Presidente e dei vicepresidenti.*

1. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, il Presidente è sostituito, nella presidenza delle sedute, dal vicepresidente che, in relazione a tale nomina, abbia riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, da quello di maggiore età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dall'altro vicepresidente. In caso di assenza o impedimento dei due vicepresidenti, il Presidente è sostituito dal componente più anziano di età.

2. In caso di assoluta urgenza o quando l'assenza o l'impedimento si protraggono per oltre sei giorni consecutivi, il vicepresidente o il componente più anziano convoca le sedute del Consiglio e sostituisce il Presidente in ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.

3. Nel caso in cui il Presidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla carica di Presidente pur restando a far parte del Consiglio, il vicepresidente o il componente più anziano che lo sostituisce convoca la seduta per la elezione, con le modalità indicate nel precedente art. 3, del nuovo Presidente entro quindici giorni.

4. Nel caso in cui il vicepresidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla carica di vicepresidente pur restando a far parte del Consiglio, il Presidente convoca la seduta per la elezione, con le modalità indicate nel precedente art. 3, del nuovo vicepresidente entro quindici giorni.

6. Posizione dei componenti del Consiglio.

1. I componenti del Consiglio partecipano all'attività e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parità.
 2. Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il vicepresidente che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, l'altro vicepresidente e gli altri componenti secondo l'ordine di anzianità di età.
 3. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nei verbali delle sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.
 4. A decorrere dalla data di insediamento e fino a quella dell'insediamento del successivo Consiglio nella nuova composizione, i componenti sono esonerati dalle funzioni di giudice tributario e conservano la titolarità dell'ufficio.
-

Capo II - Organizzazione e attività istruttoria

7. Comitato di presidenza.

1. Il Consiglio istituisce un Comitato di presidenza composto oltre che dal Presidente, che lo presiede, dai due vicepresidenti e da due componenti eletti, in votazioni separate, con le stesse modalità di cui al precedente art. 3.
 2. Il Comitato di presidenza, che delibera validamente con la presenza del Presidente e di almeno due componenti, assiste e collabora con il Presidente nella esecuzione della delibera e nell'attuazione delle direttive del Consiglio e, in genere, nello svolgimento di tutte le sue funzioni.
 3. Il Presidente sente preventivamente il Comitato di presidenza sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute.
 4. Delle più rilevanti determinazioni del Comitato di presidenza il Presidente informa tempestivamente il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
-

7-bis. *Comitato per le pari opportunità in magistratura tributaria* ⁽²⁾.

1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni in magistratura tributaria con il compito di promuovere azioni positive nonché di formulare al Consiglio pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne e, in genere, tra le diversità (culturali, disabilità, orientamento sessuale, razza) nel lavoro dei giudici tributari ⁽³⁾.

2. Il Comitato è composto da: *a)* tre componenti del Consiglio di Presidenza in carica e tre componenti del precedente Consiglio di Presidenza tra i quali è designato il Presidente del Comitato; *b)* sette giudici designati dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei giudici tributari; *c)* un esperto designato dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ⁽⁴⁾.

3. Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio tra i componenti di cui alla lettera *a)* del 2° comma e resta in carica fino alla fine della consiliatura in cui è stato nominato, salvo conferma. Gli altri componenti di cui al comma 2 restano in carica per quattro anni a far data dall'effettiva costituzione del Comitato ⁽⁵⁾.

4. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede alla nomina del presidente e dei componenti non oltre tre mesi dal suo insediamento. I componenti di cui alla lettera *a)* possono essere scelti anche tra coloro che sono stati eletti in precedenti consiliature che abbiano manifestato la disponibilità. Qualora, pur dopo la nomina del presidente e dei componenti del Consiglio, le associazioni e l'amministrazione predette non abbiano provveduto a quanto previsto dal comma 2, lettere *b)* e *c)* i componenti facenti parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto fino a quando non venga effettuata nuova designazione.

5. Il Comitato per le pari opportunità si riunisce con cadenza mensile individuando di volta in volta la data e l'orario della seduta ⁽⁶⁾.

⁽²⁾ Articolo aggiunto dalla *Del. 22 gennaio 2008*. Per ulteriori modifiche al presente articolo vedi la *Del. 18 giugno 2013, n. 1514/2013*.

Articolo sostituito con delibera n.682/14 del 1.4.2014 , vedasi pag. 24.

⁽³⁾ Comma così modificato dalla *Del. 18 giugno 2013, n. 1514/2013*.

(4) Comma così modificato prima dalla [Del. 10 giugno 2008](#), poi dalla [Del. 10 gennaio 2012, n. 73/2012](#) e, infine, dalla [Del. 18 giugno 2013, n. 1514/2013](#).

(5) Comma così sostituito dalla [Del. 18 giugno 2013, n. 1514/2013](#).

(6) Articolo aggiunto dalla [Del. 22 gennaio 2008](#).

8. Commissioni.

1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, per la formulazione delle proposte di delibera e per ogni altra attività diversa dalle delibere, vengono istituite, con deliberazione del Consiglio, apposite commissioni che coordinano l'attività dei singoli uffici, nei quali è ripartita l'organizzazione amministrativa del Consiglio, disciplinata da distinta deliberazione con attribuzione delle specifiche competenze.

2. Le Commissioni sono costituite da tre o più componenti fino a un massimo di cinque, tra cui un Presidente e un vice Presidente, che sono designate ogni anno con deliberazione del Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza che la formula ⁽⁷⁾.

3. Con le stesse modalità indicate nel comma secondo possono essere istituite dal Consiglio Commissioni speciali per compiti determinati, che saranno stabiliti nel provvedimento istitutivo, unitamente al numero dei componenti.

4. Il Consiglio può, altresì, affidare ai singoli componenti compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, nonché di adozione di altre iniziative, formulando apposite direttive.

(7) Comma così modificato dalla [Del. 14 luglio 2009](#).

9. Assegnazione delle pratiche alle Commissioni.

1. Il Presidente incarica dell'istruttoria delle pratiche e della formulazione delle relative proposte di deliberazione la Commissione competente.

2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di Presidenza, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano

anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.

3. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una Commissione, questa propone immediatamente al Consiglio l'archiviazione.

4. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o più relatori tra i componenti della Commissione, secondo i criteri stabiliti da quest'ultima; ne dispone quindi l'iscrizione nel registro della Commissione, con indicazione del relatore, ed all'ordine del giorno della Commissione.

5. Se lo ritiene opportuno, la Commissione può affidare il compito di fungere da correlatore ad un componente del Consiglio che non faccia parte della Commissione stessa.

6. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio, la Commissione ne richiede al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o ad altra autorità competente, salvo che non risulti che ne sono stati già informati.

7. Se due o più pratiche assegnate a diverse commissioni appaiono connesse, la Commissione ne informa il Presidente che, su conforme deliberazione del Comitato di Presidenza, le assegna alla Commissione incaricata della più antica o dispone che le stesse vengano trattate congiuntamente.

10. Registro delle commissioni.

1. Presso ogni ufficio è tenuto un registro ove le pratiche, assegnate alle commissioni, sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono.

2. Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa adottate in proposito, gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne sia discusso e le conclusioni in fine deliberate.

11. Ordine del giorno delle commissioni.

1. Su disposizione del Presidente della Commissione, ogni ufficio forma l'ordine del giorno settimanale della Commissione, nel quale sono iscritte in ordine cronologico le pratiche da esaminare. In una seconda parte sono iscritte le pratiche che debbono essere riportate in Commissione, dovendosi deliberare sugli incombenti istruttori che siano stati disposti.

2. Almeno tre giorni prima della successiva riunione della Commissione, l'ordine del giorno è comunicato al Presidente, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.

12. Sedute delle commissioni.

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza dei due terzi dei componenti ⁽⁸⁾.

2. Il Presidente della Commissione ne convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, le presiede il vicepresidente.

3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il vicepresidente provvede agli altri atti di competenza dello stesso, per sua delega o per disposizione del Presidente.

(8) Comma così modificato dalla [Del. 14 luglio 2009](#).

13. Ordine dell'esame delle pratiche.

1. L'esame delle pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi siano obiezioni, si può derogare a tale ordine.

2. Ogni componente della Commissione può chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa venga in discussione, può chiederne il rinvio

a data determinata. In ogni caso la data fissata non può eccedere i venti giorni.

3. Se il Presidente, il Comitato di Presidenza o il Presidente della Commissione ritengano l'urgenza di una pratica, essa è fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di ciò è dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti della Commissione e gli altri componenti del Consiglio.

4. La Commissione può procedere altresì alla discussione di pratica assegnatale, non ancora iscritta al suo ordine del giorno, se la ritenga urgente, ma non può su di essa deliberare se non siano presenti tutti i suoi componenti e se uno di essi si opponga; in questi casi, il rinvio non potrà, di regola, eccedere i sette giorni.

5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.

14. Verbale delle sedute.

1. Delle sedute delle commissioni è redatto verbale. Il verbale contiene l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni sommarie, le opinioni espresse dai componenti che ne facciano richiesta.

2. Del verbale è data lettura alla Commissione, che l'approva, previa delibera sulle correzioni che vengano eventualmente proposte, ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

15. Partecipazione alle sedute delle commissioni.

1. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute di ogni Commissione e di partecipare alla discussione, senza, peraltro, prendere parte alle votazioni.

2. A tal fine ogni componente del Consiglio può comunicare al Presidente di una Commissione di volervi intervenire quando vi si tratti una determinata pratica, chiedendo, pertanto, che gliene sia comunicata la data. Il Presidente

della Commissione dà comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti della Commissione.

16. Attività istruttoria.

1. Quando un consigliere lo ritenga opportuno per istruire compiutamente una pratica che gli sia stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti ai presidenti delle commissioni tributarie e sentire direttamente i componenti delle commissioni tributarie interessati.

2. Può anche decidere di recarsi presso le commissioni tributarie per svolgere accertamenti o di sentire direttamente anche persone estranee agli organi e uffici della giustizia tributaria informandone preventivamente il Comitato di Presidenza per ottenerne l'autorizzazione. Nel rilasciare la relativa autorizzazione il Comitato di Presidenza può formulare direttive; se, invece, ritiene di non autorizzare l'incombente istruttorio, ne riferisce al Consiglio in occasione della prima seduta.

3. Nel caso previsto dal precedente comma o di convocazione di giudici tributari presso il Consiglio, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio e della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di assistere all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fuori sede, ed ha facoltà di prendere parte alle visite presso le commissioni tributarie.

17. Esame degli atti.

1. Ciascun consigliere ha facoltà di acquisire, per esaminarli nel proprio ufficio, i registri istituiti presso il Consiglio e tutti gli atti relativi a ogni pratica pendente, nonché di avere copia dei verbali delle sedute del Consiglio, salvo quanto previsto per i procedimenti disciplinari dall'apposito regolamento.

2. Per prendere visione dei fascicoli personali dei giudici tributari, il consigliere deve dare comunicazione scritta al Comitato di presidenza.

18. Formulazione delle proposte.

1. Esauriti l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli eventuali incombenzi istruttori, il consigliere delegato redige per iscritto la proposta di delibera che sottopone ad approvazione da parte della Commissione, la quale designa fra i suoi componenti il relatore, se non ritenga di confermare quello che ha riferito in Commissione; il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Presidente, chiedendone l'inserimento all'ordine del giorno.
 2. La relazione al Consiglio informa dei punti di vista espressi durante la discussione, anche se disattesi dalla maggioranza, delle proposte fatte, delle votazioni effettuate.
-

Capo III - Sedute e deliberazioni del Consiglio

19. Deliberazioni del Consiglio.

1. Il Consiglio adotta i provvedimenti indicati dall'[art. 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992](#), e successive modifiche e ogni altro provvedimento di sua competenza con votazione a maggioranza sulle proposte del consigliere delegato.
 2. Analogamente delibera sulla relazione al Ministro delle finanze prevista dall'[art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992](#), su ogni altra richiesta di pareri o di informazioni, circa il funzionamento della giustizia tributaria e dei servizi relativi, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze o del Parlamento in relazione a eventuali udienze conoscitive.
 3. Il Consiglio può, altresì, adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni.
 4. Circolari e direttive sono emanate dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, in conformità alle risoluzioni di cui al precedente comma.
-

20. Formazione dell'ordine del giorno.

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno una volta al mese, con esclusione del periodo feriale. Le sedute sono altresì convocate entro dieci giorni dalla richiesta formulata da almeno cinque componenti.

Decorso inutilmente tale termine i cinque richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Presidente, ed è comunicato a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno cinque giorni prima unitamente alla convocazione del Consiglio.

3. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o l'eventuale ordine del giorno aggiunto possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

4. Entro gli stessi termini le proposte scritte di deliberazione, se non allegate all'ordine del giorno, sono comunicate a tutti i consiglieri mediante consegna nel loro studio presso la sede del Consiglio.

5. Ciascuno dei componenti può chiedere al Presidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la seduta per la discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno cinque componenti, il Presidente fissa la data della discussione non oltre dieci giorni.

6. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa o di altra seduta altri argomenti. Se però un componente ne faccia richiesta, l'argomento è rinviato ad apposita seduta convocata anche per il giorno successivo. In questo caso il Consiglio delibera sulla relazione del Presidente o di un componente da lui delegato e può delegare al Presidente o ad uno o più componenti la stesura della motivazione della deliberazione adottata secondo le indicazioni emerse dalla discussione.

7. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui ai commi precedenti, è predisposto un ordine del giorno speciale relativo alle seguenti pratiche:

a) le proposte di archiviazione per palese infondatezza o incompetenza del Consiglio;

b) le proposte di semplice presa d'atto come quelle relative alla cessazione dalle funzioni per il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età o per altra causa o relative alla comunicazione della formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e ai criteri adottati per la assegnazione dei procedimenti,

quando non siano state espresse valutazioni discordanti dei componenti delle commissioni tributarie;

c) le proposte relative all'inserimento di atti nei fascicoli personali dei giudici tributari.

8. Sulle proposte di cui al precedente comma, il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente non ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie.

21. Convocazione successiva.

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione fissando l'ordine del giorno di tale seduta.

2. Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del Presidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dal precedente articolo.

22. Sedute del Consiglio.

1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno otto componenti, di cui almeno uno designato dal Parlamento.

2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente.

3. Il Presidente della seduta vigila sulla puntuale applicazione del regolamento.

23. Ordine delle deliberazioni.

1. Nel corso della seduta, salvo quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 20, ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.

2. Se non vi sia opposizione, il Presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi sia opposizione o se la proposta di un componente non sia fatta propria dal Presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorga discussione, il Presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.

24. *Relazione e discussione.*

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione è aperta, di regola, dal relatore ed è conclusa con la votazione della sua proposta.

2. Se una delibera concerne più persone e un componente ne faccia richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

3. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta, può prendere la parola una sola volta per non più di cinque minuti.

4. Per una proposta di rinvio, per la questione pregiudiziale o per quella sospensiva, il proponente può prendere la parola per non più di cinque minuti; su tali questioni è ammesso soltanto l'intervento di un componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti; la questione è, quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.

5. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal consigliere relatore: ogni componente può prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Il medesimo componente, sull'argomento in discussione, può, a richiesta, intervenire nuovamente una sola volta per non più di cinque minuti dopo l'intervento degli altri consiglieri in precedenza iscritti a parlare.

6. Per fatto personale si può chiedere la parola per non più di cinque minuti, È in facoltà del Presidente della seduta concederla subito o a fine discussione.

7. Ogni componente, che non l'abbia già fatto nel corso della discussione, può illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.

8. Il rispetto dei limiti di tempo è assicurato dal Presidente.
 9. In caso di argomenti di particolare rilievo, il Consiglio può deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio.
 10. La richiesta di deroga è motivata per non più di cinque minuti dal proponente e su di essa è ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti.
-
-

25. *Votazioni.*

1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se ad esse partecipano almeno otto componenti, di cui almeno uno designato dal Parlamento, e sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi; a parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta.
 2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio e negli altri casi previsti dal presente regolamento, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.
 3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano almeno cinque componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.
 4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone o su richiesta di almeno cinque componenti presenti; in tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata.
 5. È approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale.
 6. La richiesta di votazione per appello nominale prevale su quella di votazione a scrutinio segreto, salvo il caso di votazioni riguardanti persone.
-
-

26. *Ordine delle votazioni.*

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra questione. Sono successivamente poste in votazione, nell'ordine, le questioni pregiudiziali e quelle sospensive.
2. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e decisa dal Presidente della seduta o, su richiesta di almeno cinque componenti, con votazione del Consiglio. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso, il Presidente della seduta può limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie quando le medesime risultino rilevanti.
3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.
4. Per tutte le deliberazioni è posta in votazione per prima la proposta del consigliere delegato. Se essa sia respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate dagli altri componenti, secondo l'ordine della loro presentazione, salvo che il rigetto della proposta non costituisca già di per sé decisione di merito.
5. Per le pratiche di carattere concorsuale, se sono presentate più proposte, la votazione avviene per ballottaggio.
6. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio, se i candidati proposti sono più di due, gli stessi vengono posti in votazione contestualmente e viene nominato il candidato che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuno dei candidati viene votato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione, si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive, escludendo ogni volta il candidato che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie, viene escluso quello tra i candidati che ha ricevuto il minor numero di voti o che ha la minore anzianità nelle funzioni di giudice tributario. Vengono in ogni caso esclusi dalla votazione successiva i candidati che abbiano ricevuto meno di due voti. Se nella votazione finale i candidati ricevono parità di voti, la votazione stessa è immediatamente ripetuta. Se la parità permane, è nominato il candidato con maggiore anzianità nelle funzioni di giudice tributario. Per le pratiche non concorsuali, nel caso che siano presentate due o più proposte, la votazione può avvenire per ballottaggio.
7. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio per le pratiche non concorsuali, se le proposte sono più di due, le stesse vengono poste in votazione contestualmente e si considera approvata quella che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuna delle

proposte viene votata dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione, si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive, escludendo ogni volta la proposta che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di voti, si decide con votazione per ballottaggio quale sia la proposta da escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva le proposte che abbiano ricevuto meno di due voti.

Se nella votazione finale le proposte ricevano parità di voti, la votazione stessa è immediatamente ripetuta.

8. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti.

Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può, altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

9. Il Presidente della seduta ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

27. Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare.

1. Se dalla attività istruttoria o di ispezione compiuta dal Consiglio anche in ordine a rapporti ed esposti relativi alla condotta dei giudici tributari, risultino fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare, il Consiglio ne informa i titolari dell'azione disciplinare.

2. La comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare non implica alcuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventualmente risultare.

28. Verbale delle riunioni del Consiglio.

1. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura della segreteria tecnica, e sempre che il Consiglio non incarichi un consigliere, un verbale contenente l'indicazione della data e dell'orario di inizio e di fine della seduta, i nomi dei partecipanti.
2. Nel verbale vengono riportate le deliberazioni adottate con, eventualmente in allegato, le relative motivazioni, le proposte che siano state disattese, la sintesi degli interventi dei consiglieri, le dichiarazioni di voto, il risultato e le modalità delle singole votazioni e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.
3. Il Consiglio può anche deliberare che venga effettuata una registrazione delle sedute e che il verbale riporti integralmente il testo degli interventi dei singoli consiglieri.
4. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta, viene depositato presso la segreteria con avviso a tutti i consiglieri. Trascorsi cinque giorni dal deposito, il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio all'inizio della prima seduta successiva alla scadenza di tale termine.

In tale occasione, i consiglieri possono prendere la parola soltanto per integrazioni, precisazioni o rettifiche alle quali può replicare soltanto il Presidente che ha sottoscritto il verbale.

29. Pubblicità delle sedute del Consiglio.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrano motivi di sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicità, anche con riguardo allo stato giuridico ed ai comportamenti del componente della commissione tributaria comunque rilevanti sul piano professionale, prevalgano ragioni di tutela del diritto alla riservatezza anche di terzi. In tali casi, l'esclusione della pubblicità della seduta o della discussione di singole pratiche è deliberata su proposta anche di un singolo componente. La relativa deliberazione è adottata, in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.
3. Il Presidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso, in conformità alle indicazioni del Consiglio.

30. Rilascio di copia degli atti.

1. Quando le sedute sono pubbliche, il Presidente autorizza il rilascio di copia dei verbali delle sedute a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.
 2. Gli atti acquisiti o formati nel corso dei procedimenti consiliari, definiti in seduta pubblica, possono essere rilasciati in copia dal Presidente, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.
 3. Le copie dei verbali delle sedute del Consiglio, quando sia stata esclusa la pubblicità della seduta, sono rilasciate ai giudici tributari che, a giudizio del Consiglio, vi abbiano interesse. La medesima regola vale per il rilascio di copia degli atti acquisiti o formati nel corso del relativo procedimento.
 4. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente secondo modalità fissate con apposita delibera.
-

31. Obbligo del segreto.

1. I consiglieri e il personale della segreteria sono tenuti al segreto su quanto riguarda le pratiche e i procedimenti per i quali è stata esclusa la pubblicità.
 2. La disposizione che precede si applica anche alle attività istruttorie, di vigilanza e di ispezione quando la segretezza sia stata deliberata dal Consiglio, in via generale in relazione alla materia trattata o per il singolo procedimento.
-

32. Risoluzioni del Consiglio.

1. Il Consiglio disciplina con apposite risoluzioni:

a) i procedimenti in materia di nomina e di decadenza dei componenti delle commissioni tributarie;

b) i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni, nonché per la loro assegnazione ai singoli giudici tributari;

c) le iniziative in tema di formazione e aggiornamento professionale dei giudici tributari;

d) e, se ritenuto opportuno, altre materie ad esso attribuite dalla legge.

33. Ufficio di segreteria.

1. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del Comitato di Presidenza del Consiglio.

2. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati al detto ufficio, nonché l'eventuale revoca della detta assegnazione devono essere preventivamente approvati dal Consiglio.

3. Con apposita deliberazione il Consiglio adegua il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

34. Notiziario del Consiglio.

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio e ogni altro atto o notizia che il Consiglio ritenga utile sono, di regola, pubblicate in un notiziario del Consiglio e sul sito web ⁽⁹⁾.

2. Il Consiglio delibera in ordine alla periodicità, ai destinatari ed alla struttura del notiziario.

3. Su richiesta di almeno cinque componenti, sul notiziario vengono altresì pubblicati i verbali delle sedute del Consiglio relativi all'esame di pratiche determinate e per le quali non sia stata dichiarata la segretezza.

4. La richiesta deve essere formulata al più tardi in occasione dell'approvazione del verbale.

5. Il Consiglio può disporre, con deliberazione motivata, che di proprie delibere non sia data pubblicazione nel notiziario.

(9) Comma così modificato dalla *Del. 14 luglio 2009*.

35. Disposizioni finali.

1. Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con il voto favorevole di almeno otto componenti, di cui almeno due designati dal Parlamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2003.

3. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del regolamento e la data indicata per la sua entrata in vigore e in attesa della messa a disposizione del personale dell'ufficio di segreteria e delle strutture necessarie, il Consiglio svolge la propria attività tenendo conto di quanto indicato nel regolamento medesimo.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 7-bis Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria

1. E' istituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" nella magistratura tributaria.

2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (così come introdotto dall'articolo 21 della l. n. 183/2010) e in particolare ha il compito di promuovere ogni utile azione, verifica e controllo, affinché sia evitata ogni discriminazione nel lavoro di giudice tributario, nella progressione di carriera, nell'esercizio dei diritti e nel trattamento economico, secondo legge ed in riferimento a parametri di buone prassi nazionali e comunitarie.

3. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria procede alla nomina dei componenti del Comitato non oltre un mese dal suo insediamento.

4. Il Comitato si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti con diritto di voto.

5. Il Comitato è composto da: a) quattro componenti del Consiglio di Presidenza in carica tra i quali è designato il Presidente del Comitato; b) quattro giudici tributari designati, in proporzione della loro rappresentatività (individuata con il metodo D'Hondt), da associazioni dei giudici tributari; c) un esperto, senza diritto voto, designato dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato è composto anche da altrettanti componenti supplenti dei componenti indicati sub a) e b) nominati con le stesse modalità. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Si auspica, ove possibile, che i componenti del Comitato provengano dalle diverse aree geografiche.

Nel Comitato è assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

I componenti del Comitato devono essere dotati di adeguati requisiti di professionalità, esperienza, attitudine.

6. I componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati. L'incarico di Presidente ha durata biennale, salvo quanto previsto per la durata della carica dei componenti. L'esperto rimane in carica anche successivamente alla fine della consiliatura in cui è stato per la prima volta nominato, finché la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri non provvede alla nuova nomina.

7. Il Comitato si riunisce presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque componenti, da trasmettersi al Presidente, che indichi la data e l'ora della seduta, nonché l'ordine del giorno.

8. Il Comitato, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso in conformità con la Direttiva, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto "Linee guida sulle modalità di

funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

9. Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Il CUP redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, che costituisce parte integrante della relazione annuale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al Ministro dell'Economia e delle Finanze sull'andamento della giustizia tributaria.

11. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria metterà a disposizione le strutture ed il personale necessario per lo svolgimento delle sedute del Comitato.

12. E' istituito un apposito capitolo di bilancio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in cui sono appostate le somme necessarie per il funzionamento del Comitato.

13. Per quanto ivi non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

14. Con l'entrata in vigore della presente modifica al Regolamento interno del CPGT cessano, nell'eventualità che siano in atto, le funzioni del precedente Comitato.

15. La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le modifiche del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.